



LA CORTE d'APPELLO di TORINO

Sezione II Civile

composta nella Camera di Consiglio dai signori

dott. Emanuela Germano Cortese

Presidente

dott. Patrizia Dolcino

Consigliere

dott. Carmela Alparone

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile d'appello R.G.95/17 promosso da

_____ nata ad _____) il _____ res.te in _____

_____ - (c.f. _____)

_____ nato ad _____) il _____ res.te in _____

_____ (c.f. _____

_____ ata a _____ res.te in via _____

_____ - (c.f. _____)

rappresentati, assistiti e difesi, dall'avv. _____ e dall'avv. _____

, presso la quale sono domiciliati in Torino, via _____

per delega in calce all'atto d'appello

- PARTI APPELLANTI

contro

_____ nato a _____ (Cl. _____

e residente in _____ e _____

_____ nata a _____ C.F. _____

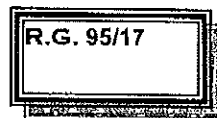
_____) e residente in _____

difesi giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Maria Galli e dall' Avv. Antonella Boschi, entrambi del Foro di Milano e con Studio in 20149 Milano, V.le Berengario n. 19, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio degli stessi in Milano, V.le Berengario n. 19 ed agli indirizzi pec sopraindicati.

- PARTI APPELLATE

Letta

L'istanza di parte appellata, formulata ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per la



Rep-1293/17

declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dagli appellanti in epigrafe, avverso la sentenza di primo grado n. 675/2016 pubblicata il 25/11/2016, emessa dal Tribunale di Verbania

osserva

Va premesso che l'impugnata sentenza n. 675/16, emessa dal Tribunale di Verbania, ha accolto nel merito la domanda degli attori, nei limiti indicati in motivazione, e, per l'effetto, ha dichiarato "il diritto della servitù di passo che grava sul cortile dei signori ,

identificato al mappale a favore degli attori signori consistente nell'accesso pedonale dal cancello posto sulla Via per accedere alla scala che porta al 1° piano; di conseguenza ha ordinato ai signori anche in via disgiunta tra di loro, di provvedere, entro quindici (15) giorni dalla data di notifica della sentenza, alla consegna agli attori di una copia della chiave del cancello o di lasciare aperto i medesimo cancello per consentire il libero passaggio".

Con il proposto appello, gli odierni appellanti, già convenuti in primo grado, hanno in primis sollevato l'eccezione di cui all'art. 112 cpc, affermando che il primo giudice abbia emesso una pronuncia ultra petita, accertando il diritto di servitù in base alla destinazione del padre di famiglia laddove la domanda attrice era invece fondata su titoli diversi, l'atto divisionale tra i fratelli ' del ! notaio Bertoli ovvero l'usucapione. (doc. 5 fasc. I grado attori).

Sotto tale primo profilo l'appello non ha possibilità di essere accolto.

Com'è noto, secondo un costante indirizzo,

"la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, cioè, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la "causa petendi" si immedesima con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda".

[Handwritten signature]



Pertanto, poiché "I diritti assoluti - reali o di status - si identificano in sé e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (art. 183, 189 e 345 c.p.c.) e negli oneri (art. 292 c.p.c.) della modificazione della "causa petendi", né viene a concretarsi una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accoglie il "petitum" sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato". (Cass. civile, sez. II, 21/11/2006, n. 24702 Giust. civ. Mass. 2006, 11 Il civilista 2008, 4, 33 (nota CIMATTI): Cass. civile 17 novembre 2014 n. 24400 sez. II).

Ne deriva che l'accertamento dei presupposti dell'esistenza dei diritti reali ben può essere effettuato dal giudice, anche d'ufficio, nonché prescindendo dalle specifiche allegazioni delle parti, individuandone un titolo o una ragione diversa da quella dedotta.

In specie, l'istruttoria operata ha condotto all'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale, dotata del requisito dell'apparenza, sulla base dello stato originario degli immobili, costituenti una proprietà unica, anteriormente al loro frazionamento (a partire dall'atto divisionale del 1949 e secondo gli atti via via successivi), sì da fare affermare, legittimamente, al giudice la sussistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.

- Con il secondo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'insussistenza del requisito dell'apparenza con riguardo alla servitù per destinazione del padre di famiglia, dichiarata esistente dal giudice, rilevando, sulla base delle foto e delle planimetrie in atti, che l'apertura dell'anta del cancello chiude l'accesso alla scala che dal cortile conduce al piano primo, di proprietà di parte appellata, ed affermando che l'accesso dalla suddetta scala sarebbe finalizzato esclusivamente a raggiungere l'orto, posto sul retro dello stesso cortile, e non già la pubblica via, utilizzando il suddetto cancello.

L'appello non può trovare accoglimento.

Ed invero, la stessa situazione dei luoghi, desumibile dall'ampia documentazione fotografica in atti, evidenzia, in modo univoco, come la scaletta che dà accesso al piano primo di proprietà degli appellati,



partendo dal sottostante cortile di proprietà appellante, si trovi proprio nelle immediate adiacenze del cancello d'uscita, dotato di porticina per il passaggio pedonale, dal suddetto cortile sulla via pubblica, come si evince chiaramente dalle stesse foto, con ciò restando integrato il requisito dell'apparenza. (v. foto12-15 fasc. I grado appellanti- doc. 3-4 fasc. I grado appellati).

Né è ostativo il rilievo di parte appellante nell'indicare che l'anta del cancello, aprendosi dall'interno si ribalta sulla scala, costituendo così un ostacolo al suo accesso. Al contrario, deve ritenersi che tale particolare, anziché smentire, confermi la fondatezza della tesi attrice, rendendo ancor più evidente la contiguità strumentale tra i due manufatti, non sussistendo alcun ostacolo al transito da e per la scala, trattandosi di un'anta mobile.

Sostenere dunque che il collegamento della suddetta scala con il sottostante cortile abbia il solo fine di raggiungere attraverso lo stesso il retrostante orto come sostiene parte appellante, è di conseguenza del tutto riduttivo.

È invece evidente che il cancello, dotato di porticina pedonale, che si immette dal cortile (ora) di proprietà appellante sulla via pubblica, proprio nelle adiacenze della suddetta scala che conduce al piano primo di proprietà appellata, costituisca il segno visibile del passaggio pedonale esercitato attraverso lo stesso, da e verso la via pubblica, a vantaggio dei proprietari del primo piano. (doc. 3-4 di parte attrice).

Si tratta dunque di una servitù di passaggio pedonale, dotata del requisito dell'apparenza, la cui costituzione, per destinazione del padre di famiglia, risulta pienamente confermata anche dalle univoche testimonianze e , secondo una consuetudine risalente, da ritenersi instaurata, proprio per l'immutato stato dei luoghi di cui si discute, sin dall'epoca in cui la proprietà degli immobili, anteriormente alla divisione del 1941, era unica, e non ancora frazionata, e successivamente proseguita, negli ultimi quarant'anni, come specificamente confermato dai testi, ad opera dei proprietari del piano primo, danti causa degli odierni appellati, e quindi da questi ultimi. (v. doc. 3 di parte convenuta; doc. 3-4 di parte attrice).



La tesi appellante non può pertanto trovare possibilità di accoglimento, né, di conseguenza, la sentenza di primo grado potrebbe essere riformata.

- Sussistono, dunque, i presupposti di cui all'art. 348 bis cpc, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi del successivo art. 348 ter cpc.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'obbligo di parte appellante di rimborsare le spese del presente grado di giudizio, spese che si liquidano, come da dispositivo, in Euro 1.957,00 per compensi tenuto conto di quanto innovato con il D.M. 10.3.2014 n.55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, considerate le sole fasi di studio e di introduzione del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M

Visti e applicati gli artt.348 bis e 348 ter c.p.c.

- Dichiaro inammissibile l'appello proposto da

avverso la sentenza di

primo grado n. 675/2016 pubblicata il 25/11/2016, del Tribunale di Verbania.

- Condanna le parti appellanti indicate a rimborsare agli appellati e , le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.957,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.

Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002 a carico degli appellanti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 30-5-2016 dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Torino

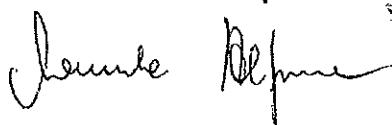
Il Presidente

Dr. Emanuela Germano Cortese



Il Consigliere Estensore

Dr. Carmela Alparone



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa ROSELLINO



Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Torino
il6.....GIU.....2017.....

5

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosa ROSELLINO

